

1. COME SI CONFIGURA GIURIDICAMENTE L'ORATORIO

La legge 1 agosto 2003 n. 206 dello stato italiano ha riconosciuto (“*ricosce e incentiva*”) la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi mediante l'oratorio. È così sancita legislativamente la funzione sociale che alcuni enti ecclesiastici, primo fra tutti le parrocchie, svolgono mediante l'attività dell'oratorio: per la prima volta un ente ecclesiastico, che di suo ha finalità di religione e di culto, organizza e disciplina un'attività che lo stato riconosce nella sua rilevanza sociale ed educativa. Da quanto appena detto si evincono 2 dati molto importanti:

1. la legge riconosce la specifica identità ecclesiale degli oratori (in quanto attività delle parrocchie o di altro ente ecclesiastico)
2. nel contempo, annovera tali enti a pieno titolo fra i soggetti abilitati ad agire nel campo degli interventi di carattere sociale, e in particolar modo nella promozione dei diritti e delle opportunità del mondo dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani mediante gli oratori.

Tutto questo implica una serie di conseguenze e apre diverse prospettive.

Partiamo col fare chiarezza su alcuni importanti concetti anche perché non sempre, quando parliamo di oratorio, ne diamo una corretta definizione.

1.1 L'ORATORIO NELL'ORDINAMENTO CANONICO

L'oratorio può definirsi come una azione pastorale, diretta all'educazione cristiana delle giovani generazioni: *“L'oratorio è l'istituzione attraverso la quale la comunità parrocchiale realizza il suo compito educativo nei confronti delle giovani generazioni ponendosi, in tal modo, a fianco delle principali agenzie educative, prime fra tutte la famiglia e la scuola, per essere loro d'aiuto nel gravoso compito della “crescita dei figli”. Attraverso l'oratorio la comunità cristiana si scopre responsabile della comunità che cresce e offre ai suoi giovani uno spazio dove fare esperienza di vita fraterna, un'interazione fra fede e vita che insegni a divenire uomini e donne secondo lo Spirito di Gesù. Nutrita dalla fede infatti, mediante l'oratorio, essa manifesta il suo desiderio di essere promotrice di vera umanità e traccia uno stile e un percorso educativo che non è anonimo ma interno ad una parrocchia che già esprime nella sua vita (liturgia e carità) quanto annuncia, svelando con fedeltà il mistero di Dio. In questo modo l'oratorio è scuola attraverso la*

quale la comunità parrocchiale rende ragione della speranza che nutre nel suo cuore suscitando, da parte di chi l'osserva, l'apprezzamento per essa che, tesa al servizio dei più piccoli, vive con coraggio e passione la sua missione e testimonianza di fede. Più sinteticamente: l'oratorio è uno strumento educativo della parrocchia che si rivolge prevalentemente a coloro che sono in età evolutiva, adolescenziale e giovanile per farne dei maestri di vita” (Gli oratori della nostra diocesi, 6-7).

Va da sé quindi che l'oratorio non è un soggetto giuridico autonomo, né una associazione, né un circolo, né una struttura, ma una attività, o meglio un insieme di attività di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: nel nostro caso la parrocchia.

Essendo l'oratorio un insieme di attività, e quindi un particolare strumento di pastorale giovanile, esso trova anzitutto la propria disciplina nell'ordinamento della Chiesa cattolica:

- Come attuazione del can. 795 *“dal momento che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società, i fanciulli e i giovani siano educati in modo da poter sviluppare armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un più maturo senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano preparati a partecipare attivamente alla vita sociale”* e del can 528 § 1 *“il parroco...abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani”*
- Trattandosi poi di una tradizione pastorale locale, e non diffusa a livello universale (è uno strumento pastorale tipicamente italiano), l'oratorio è di norma disciplinato dal diritto particolare (costituzioni sinodali; documenti delle Conferenze episcopali, nazionali o regionali; documenti di uffici diocesani di pastorale, etc.)

1.2 L'ORATORIO NELL'ORDINAMENTO CIVILE

È per i motivi sopra brevemente descritti che la legge 206/2003 non dà una definizione di oratorio: il legislatore evita così di addentrarsi indebitamente in una sfera di competenza ecclesiastica

Nel diritto civile quindi l'oratorio costituisce un'attività di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (parrocchia o istituto religioso) direttamente collegata ai suoi fini istituzionali di religione e di culto.

Per capire meglio la portata di questa ultima affermazione è importante soffermarci un attimo per vedere quali, per lo stato italiano, sono gli enti che hanno fini religiosi e di culto e quali le attività inerenti a tale fine. L'art. 2 della legge 222/1985 ("Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi") dice: "*Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari*": le parrocchie quindi sono, per lo stato, enti i cui fini istituzionali sono quelli di religione e di culto. La stessa legge poi all'art 16 dice: "*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:*

*a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, **all'educazione cristiana**;*

*b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, **educazione e cultura** e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro*"

L'oratorio, a ben vedere (attività evidenziate) si pone in entrambi gli aspetti enunciati da questo articolo: può infatti trovare collocazione nella categoria delle attività catechetiche e di educazione cristiana previste tra quelle della citata lett. a), ma può trovare collocazione anche tra le attività previste dalla citata lett. b) in quanto presenta aspetti educativi più propriamente sociali (educazione in senso ampio e cultura), anche se essi sono resi solo in funzione del raggiungimento del suo fine istituzionale (l'aspetto educativo, culturale e formativo rimane strumentale alla formazione cristiana del giovane: non ci sono gli oratori perché ci sono le esigenze dei giovani, ma ci sono gli oratori perché c'è la Chiesa). Ora, in quanto attività religiosa beneficia della tutela costituzionale (artt. 7, 6 e 19 Cost.) e concordataria riservata alla "*missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione*" della Chiesa Cattolica (art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato), deve potersi estrinsecare liberamente, secondo l'organizzazione che la Chiesa stessa si dà nel proprio ordinamento, indipendente e sovrano, senza ingerenze dei pubblici poteri. Si tratta di un limite di cui la produzione legislativa delle istituzioni civili ha tenuto conto ed è per questo motivo che la legge dello stato, come quella delle regioni, non definisce gli oratori, ma ne riconosce la loro funzione sociale. Vi potranno poi certamente essere esperienze che privilegino l'aspetto religioso o spirituale più che quello aggregativo o sociale, o viceversa, comunque resta una azione, della comunità cristiana, riconosciuta nella sua rilevanza di carattere educativo e sociale, a vantaggio dell'educazione cristiana del giovane: "*Attraverso l'oratorio la comunità cristiana si scopre responsabile della comunità che cresce e offre ai suoi giovani uno spazio dove fare esperienza di vita fraterna, un'interazione fra fede e vita che insegni a divenire uomini e donne secondo lo Spirito di Gesù.*" (Gli oratori della nostra diocesi, 6)

L'Oratorio quindi, come attività di un ente ecclesiastico, non può essere disciplinato dall'ordinamento statale o regionale che prende atto della sua configurazione data da un altro ordinamento, quello canonico. Le leggi dello stato correttamente non definiscono l'oratorio, né dettano norme di organizzazioni o standard a cui adeguarsi per ottenere un riconoscimento, ma assumono l'oratorio così come si presenta e si configura nell'ordinamento canonico. La legge infatti si muove in un ottica di collaborazione nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, disciplinati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Gli enti ecclesiali quindi, grazie a questo riconoscimento, possono partecipare al sistema, a condizioni però che svolgono un servizio sociale contemplato nella programmazione regionale e locale. Se prima gli oratori, nella loro attività religiosa, non partecipavano al sistema integrato di servizi sociali, ora invece, con il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, le parrocchie e gli altri enti religiosi per il solo fatto di svolgere attività oratoriali possono parteciparvi.

Per tale motivo il riconoscimento legislativo della funzione socio-educativa degli oratori in quanto tale rende del tutto superflua l'assimilazione dell'oratorio ai Centri di Aggregazione Giovanile, del resto poco rispettosa delle finalità religiose dell'attività di una parrocchia. Il richiamo al riconoscimento operato dalla legge 206/2003 evita, in sede di disciplina regionale e locale, di assoggettare le parrocchie a forme di attestazione idonea e al possesso di particolari requisiti oggettivi, spesso pensati per realtà laiche e a volte incompatibili con la natura specificamente religiosa della parrocchia, per prendere parte al lavoro di programmazione sociale del territorio e ottenere contributi per tale scopo previsti.

In sintesi: **l'oratorio non è un soggetto autonomo, ma costituisce una specifica attività della parrocchia o di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne assumono a pieno titolo la responsabilità, e come tali, partecipano al sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio.**

2. RISVOLTI DELLA LEGGE 1 agosto 2003 n. 206

Con la 206/2003 quindi, come brevemente accennato sopra, sussiste un diritto in capo agli enti ecclesiastici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati e coinvolti istituzionalmente nei momenti di programmazione locale degli interventi sociali così come ribadito dalla L.R. n.28 (art.1 comma 1). La stessa legge regionale inoltre, all'art. 2 prevede la titolarità delle diocesi umbre a

sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, così come voluto dalla legge 328/2000.

Vediamo nel dettaglio:

La legge dello stato n. 328/2000 stabilisce come principio cardine per la programmazione degli interventi la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali (stato, regioni, province, comuni, etc.). Nel ridisegnare l'assetto istituzionale dei servizi la legge chiarisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a carattere locale (è in questo ambito che svolgono le loro attività oratoriali le parrocchie). Ai comuni spetta inoltre l'esercizio della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l'indicazione delle priorità e dei settori di innovazione (meglio specificato nel Documento istruttorio della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1242 del 27 luglio 2005). A regolare l'accordo di programma con i comuni associati nell'ambito territoriale di appartenenza che regola il piano di zona si siedono, come previsto dalla legge regionale n. 28/2004 le diocesi, o un loro rappresentante, qualora vi fosse più di una diocesi interessata per lo stesso ambito: è questo il cosiddetto "Tavolo Alto della concertazione" (rappresenta il motore della programmazione di ambito con una funzione primaria sia nella lettura di ciò che il territorio racchiude in termini di bisogni, sia nell'individuazione di progettualità sociali appropriate, condivise e partecipate: priorità, configurazione dei servizi e dei bisogni, aree di innovazione, risorse umane, risorse finanziarie, risorse strutturali, etc.)

Elenco degli Ambiti Territoriali e Comuni capofila

Ambito 1: Città di Castello, Citerna, **Lisciano Niccone**, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide

Ambito 2: **Perugia, Corciano, Torgiano**

Ambito 3: **Assisi, Bastia**, Bettona, Cannara, Valfabbrica

Ambito 4: **Todi**, Collazzone, **Deruta**, Frata Todina, **Marsciano**, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo

Ambito 5: **Panicale, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno**

Ambito 6: **Norcia**, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera

Ambito 7: **Gubbio**, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo

Ambito 8: **Foligno**, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina

Ambito 9: **Spoleto**, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria

Ambito 10: **Terni**, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sam Gemini, Stroncone,

Ambito 11: **Narni**, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, tricoli, Penna in Teverina

Ambito 12: **Orvieto**, Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, **Monteleone d'Orvieto**, Parrano, Porano

(in rosso gli ambiti territoriali e i comuni entro i quali insistono le parrocchie della nostra Arcidiocesi)

Una volta individuati gli obiettivi del Piano di Zona, l'Ufficio di Piano promuove gruppi di lavoro tematici o di progetto a cui partecipano i diversi operatori che hanno a che fare con l'area sociale oggetto di intervento per delineare le singole azioni: è questo il "tavolo di co-progettazione" dove si siedono le singole parrocchie. È bene ricordare che i progetti finanziabili sono quelli previsti all'art. 3 della L.R. 28/2004, finanziabili negli ambiti territoriali con i fondi sociali regionali e nazionali trasferiti ai Comuni per il finanziamento complessivo dei Piani di zona:

- a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
- b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;
- c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
- d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
- e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

Una richiesta ed un utilizzo responsabile dei finanziamenti consiste nel rivolgersi agli enti pubblici per quelle attività con una valenza più marcatamente di carattere sociale. Ad esempio, il ritiro in preparazione alla Cresima, come altre iniziative a carattere strettamente confessionale, non deve essere finanziato con il denaro pubblico. Al contrario le attività estive, quando l'oratorio svolge un ruolo sociale nell'organizzare il tempo libero dei ragazzi, la richiesta di un finanziamento è più che giustificata. Occorre quindi abituarci a comprendere lo specifico della funzione sociale

dell'oratorio e ad individuare i progetti che la realizzano. Risultano quindi necessarie una buona progettazione, che riesca a mettere in ordine le nostre attività, e una rendicontazione precisa e trasparente. Non si deve valorizzare l'attività oratoriana propriamente detta, ma la capacità da parte della parrocchia, dell'ente religioso, di gestire veri e propri servizi sociali rivolti ai minori, integrando il progetto educativo oratoriano con specifici programmi di intervento che ben possono essere condivisi e finanziati dall'ente pubblico. Per questi servizi, ma solo per essi, l'ente religioso può essere qualificato come "unità di offerta" nell'ambito del sistema integrato locale di interventi sociali, assoggettandosi, quanto a quella attività sociale realizzata, alla normativa regionale di settore. Il miglior modo per attivare per tali attività una forma di collaborazione con il Comune è la convenzione che diversamente dall'autorizzazione non impone standard a volte difficilmente compatibili con la natura religiosa dell'ente ecclesiastico. Un altro punto importante e a cui è bene solo accennare è l'attenzione ad evitare le strumentalizzazioni: la comunità cristiana deve dialogare con le istituzioni più che con le parti politiche. Dobbiamo riconoscere negli amministratori un ruolo istituzionale, non "politico-partitistico".

Nell'ambito della nostra esperienza oratoriale, per il passato abbiamo costituito dei circoli che affiliati ad associazioni a carattere nazionale, ANSPI, CSI, NOI, Associazioni salesiane, etc. hanno gestito attività "oratoriane" per conto e in nome delle parrocchie. Come abbiamo visto l'oratorio è, e rimane, una attività educativo-religiosa della comunità cristiana del territorio (la parrocchia) a favore dei suoi giovani. Ed è questa l'esperienza di oratorio a cui si riferisce la legge n. 206/2003. Le associazioni di cui sopra non costituiscono gli enti ecclesiastici che la legge riconosce nella loro funzione sociale ed educativa da loro svolta mediante l'oratorio, per cui a rigor di logica l'attività di tali associazioni, circoli, non è attività oratoriana propriamente detta, ma rimane una attività associativa diretta ai soli soci e non riconducibile quindi all'attività della parrocchia. Tuttavia, se si considerano i loro statuti, essi si pongono come sostegno alle attività oratoriali delle parrocchie. Tale aspetto comunque è bene che sia evidenziato con apposite convenzioni tra i circoli e le parrocchie che oltre a disciplinare l'utilizzo delle strutture parrocchiali, faccia emergere la titolarità propria della parrocchia riguardo l'attività oratoriana. Vi sono infatti specifiche attività che, seppur ricomprese nel progetto educativo oratoriano, possono richiedere una gestione da parte di soggetti giuridicamente distinti dall'ente parrocchia gestore dell'oratorio.